

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni ai sensi degli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei Responsabili dei servizi con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2 del medesimo testo unico.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria.

Art. 2 Applicazione delle disposizioni generali.

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma di Regolamento divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art. 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salvo diverse disposizioni di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni.

Art. 4 Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Non risponde della violazione chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. L'ignoranza della norma non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

Art. 5 Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se si tratta di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è stata commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6 Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 7 Atti di accertamenti

1. Gli organi addetti al controllo ed all'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa o la sanzione proporzionale possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica.
2. Possono, altresì, procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
3. Gli accessi, ispezioni e verifiche sono attuati tenendo conto del disposto dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 8 Contestazione e notificazione

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.
2. Il verbale di accertamento deve contenere:
 - a) L'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
 - b) L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
 - c) Le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - d) La generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;

- e) La descrizione dettagliata del fatto costituente violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati
 - f) L'indicazione delle norme e dei precetti che si assumono violati
 - g) Le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione
 - h) L'avvenuta contestazione della violazione
 - i) La sottoscrizione del verbalizzante
3. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso. Se non è avvenuta la contestazione immediata il verbale deve essere notificato ai responsabili con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 giorni a quelli residenti all'estero.
 4. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 9 Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto al 1° comma, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendo l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 10 Introito del proventi

I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

Art. 11 Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie

1. Ove previsto e richiesto dalla natura della violazione o da norme di legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
 - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
 - obbligo di rimozione di opere abusive
 - obbligo di sospendere una determinata attività
2. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato

dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.

3. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico di ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza di ingiunzione nel caso in cui sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

Art. 12 Opposizione ai verbali di contestazione.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso in esenzione di bollo al Sindaco del comune di Santa Giustina. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere chiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Santa Giustina ovvero inviato allo stesso con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 13 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

1. Gli interessati che si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere in fase di opposizione il pagamento rateale della sanzione.
2. Gli interessati indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi possono comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale di contestazione, inoltrare al Sindaco istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati. In tal caso la sanzione non potrà essere aumentata.
3. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 15,49 (quindici/49).
4. Il pagamento rateale può essere chiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza di ingiunzione, con istanza presentata al Sindaco improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

Art. 14 Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24.11.1981 n.689 (connessione obiettiva con un reato) qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenze dei termini per il pagamento, al Sindaco il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689 con le prove dell'avvenuta contestazione o notificazione.

Art. 15 Ordinanza di ingiunzione

1. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il soggetto competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la singola violazione e ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate in solido.
2. Nel caso in cui il soggetto competente ritenga non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad irrogare la sanzione esaminato il rapporto di cui all'art. 14 del presente regolamento, emette entro 360 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve avere riguardo della gravità della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della rateizzazione della violazione.
5. Con l'ordinanza di ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un Ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza di ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

Art. 16 Opposizione all'ordinanza di ingiunzione

1. Avverso l'ordinanza di ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni.
2. L'opposizione di cui al comma precedente si propone la Tribunale Ordinario di Belluno quando la sanzione è applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
 - urbanistica
 - di tutela dell'ambiente dall'inquinamento della flora, della fauna e delle aree protette
 - di igiene degli alimenti e bevande
 - tributaria
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 17 Ordinanze

1. Ove non diversamente previsto da specifica norma legislativa o regolamentare quanto indicato dal presente regolamento per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, trova applicazione anche per quanto riguarda le violazioni e le conseguenti sanzioni alle ordinanze sindacali e alle ordinanze dei responsabili dei servizi.
2. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà comunque essere individuata nei limiti dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 18 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme relative all'applicazione di sanzioni amministrative contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali, incompatibili con il presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti e delle ordinanze del Comune di Santa Giustina sino ad eventuale ridefinizione della materia da parte della legge.